

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ASTROFILI NOVARESÌ
CENTRO CULTURALE DIVULGATIVO DELLE SCIENZE NATURALI

COSTITUITA CON ATTO PUBBLICO IN NOVARA IL 9 MARZO 1968

OSSERVATORIO ASTRONOMICO GALILEO GALILEI - 28019 SUNO (NO) - Tel. 0322/85210

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - SEDE SOCIALE

La sede sociale dell'Associazione è in Suno presso l'Osservatorio "Galileo Galilei" in Regione Motto Zufolone

ART. 2 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, apolitica ed apartitica, ha come scopo:

- promuovere studi, conferenze e dibattiti nel campo delle Scienze fisiche e naturali e, con particolare evidenza, delle Scienze astronomiche;
- costruire e gestire un Osservatorio astronomico ad uso dei componenti l'Associazione nonché degli studiosi, delle scuole, delle scuole e degli appassionati che ne facciano espressa richiesta;
- allestire una biblioteca a carattere scientifico;
- pubblicare i risultati degli studi dei propri Soci ed Aderenti.

ART. 3 - PATRIMONIO SOCIALE, MEZZI ED ESERCIZI FINANZIARI

Costituiranno patrimonio dell'Associazione tutti gli strumenti scientifici, i libri, le riviste e quant'altro necessario per il raggiungimento dello scopo sociale, il tutto reperito per acquisto o donazione di terzi.

Costituiranno i mezzi finanziari dell'Associazione le quote sociali nonché qualsiasi altro contributo elargito da terzi ed accettato nello spirito dello scopo sociale.

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio.

ART. 4 - COMPONENTI L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è composta da:

- Soci Ordinari;
- Aderenti;
- Soci Honoris Causa.

SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari tutti coloro che alla data odierna risultano regolarmente iscritti. A partire dalla data odierna i soci Aderenti potranno essere riconosciuti a tutti gli effetti Soci Ordinari ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, per particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

Il Socio Ordinario è elettore ed eleggibile alle cariche sociali, le quali sono gratuite e non cumulabili.

ADERENTI

Saranno Aderenti quanti, avendo presentato successivamente al 1° gennaio 1973 domanda scritta al Consiglio Direttivo, saranno dallo stesso ammessi a far parte dell'Associazione.

Nella stessa domanda gli aspiranti Aderenti dovranno espressamente dichiarare di conoscere ed accettare in ogni parte il presente Statuto.

L'Aderente non è elettore e non è eleggibile alle cariche sociali; avrà però diritto di partecipare alle assemblee e di intervenire nelle relative discussioni.

SOCI HONORIS CAUSA

Potranno essere nominati tali tutti coloro che, ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo, si saranno resi particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione, non facendone parte; il riconoscimento avrà valore per l'anno in corso ad momento della nomina.

I Soci Honoris Causa avranno diritto a voto, ma non saranno eleggibili alle cariche sociali.

ART. 5 - CAUSE DI DECADENZA DALLA ASSOCIAZIONE

Sono causa di decadenza dall'Associazione la morosità nel pagamento della quota sociale annua, nonché qualsiasi azione del Socio o dell'Aderente incompatibile con la finalità, gli scopi e l'apoliticità dell'Associazione stessa.

In questo caso, l'accertamento e la comunicazione della decadenza saranno di competenza del Consiglio Direttivo che notificherà all'interessato la propria decisione in forma scritta, sottoponendola successivamente alla ratifica dell'Assemblea.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, il Socio Ordinario o l'Aderente dichiarato decaduto da tale qualifica, potrà ricorrere, con esposto scritto all'Assemblea.

ART. 6 - QUOTE SOCIALI

Le quote sociali dovranno essere versate dai Soci Ordinari e dagli Aderenti; verranno fissate ogni anno dall'Assemblea Ordinaria. Dovranno essere versate nel termine di due mesi da detta Assemblea Ordinaria; quella di primo anno per i nuovi Aderenti, entro due mesi dall'ammissione all'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

-l'Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente del Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA

Viene convocata dal Consiglio Direttivo una volta all'anno entro il mese di febbraio, mediante comunicazione scritta ai componenti l'Associazione, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione presso l'Osservatorio in Suno Regione Motto Zufolone dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Deve pure essere convocata dallo stesso Consiglio Direttivo, su domanda scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci Ordinari.

La riunione deve avvenire presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea delibera sul rendiconto morale ed economico, sul bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto è a lei demandato per legge o per statuto.

È ammessa la rappresentanza per delega scritta da un Socio Ordinario ad altro Socio Ordinario; non è ammessa la rappresentanza di più Soci da parte di una sola persona.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Spetta al presidente la constatazione della validità delle deleghe, la nomina di un Segretario e, se lo ritiene opportuno, di due scrutatori.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 20 del Codice Civile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

È l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea.

È altresì investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

È composto da tanti membri effettivi pari ad un decimo dei Soci Ordinari (con arrotondamento in difetto), con un minimo di cinque ed un massimo di dieci, nonché da due Supplenti, tutti eletti dall'Assemblea. Saranno Supplenti i due Soci Ordinari non eletti a membri effettivi che avranno avuto più voti; in caso di parità prevarrà il più anziano.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è di due anni; i membri sono rieleggibili.

Nell'eventualità di recesso, dimissioni o morte di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione eleggendo alla carica uno dei Supplenti.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore ed il Segretario.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due suoi membri.

É regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; lo presiede il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente o, in assenza di entrambi, il più anziano in età dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

É di competenza del Consiglio Direttivo la stesura del regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatorio per tutti i componenti l'Associazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In sua assenza la rappresentanza legale dell'Associazione è assunta dal Vice Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

É eletto ogni due anni dall'Assemblea ed è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, questi ultimi eletti con la stessa modalità dei consiglieri supplenti.

É presieduto dal Revisore che abbia ottenuto il maggior numero dei voti dell'Assemblea; in caso di parità dal più anziano.

É tenuto alla relazione annuale sulla regolarità dei conti e dei bilanci in conformità alla legge.

ART. 8 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari; l'Assemblea stessa provvederà alla nomina di una o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che comunque dovrà andare ad altre associazioni con fini analoghi o, in mancanza, ad altro Ente Pubblico che abbia finalità culturali.

ART. 9 - SEZIONI E GRUPPI DI STUDIO

In qualsiasi luogo potranno costituirsi, aperte a tutti i soci ed Aderenti, sezioni o gruppi di studio che, nei limiti, con finalità e con controllo dell'Associazione, potranno programmare, anche in via continuativa, riunioni, seminari o gruppi di studio particolari o generali.

ART. 10 - CONTROVERSIE

A discrezione dell'Assemblea, nell'eventualità la stessa non potesse o non volesse pronunciarsi, tutte le eventuali controversie sociali tra associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi, potranno essere sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri scelti nell'Assemblea stessa; essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedure.

Novara 18 febbraio 1984

L'associazione è stata costituita in Novara il 09/03/1968 con rogito notaio Barbieri repertorio n° 131541. Lo statuto sociale è stato modificato dall'Assemblea dei soci in Suno il 28/01/1973, con atto notaio Cioffi

repertorio n° 31983. Quello vigente è stato approvato in Novara il 18/02/1984 con atto notaio Guarino repertorio n° 4701.